



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11255	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 27.03.2017 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 E RELATIVE SCADENZE. CONFERMA.

L'anno **duemiladiciassette** addi **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – BRUNI PIERLUIGI	Presente	6 – BOZZARELLI SIMONA	Presente
2 – BRIGADA LORELLA	Presente	7 – ROVATI ANGELA MARIA	Presente
3 – PERNICE MAURO	Presente	8 – GRAMEGNA MAURIZIO	Presente
4 – MAGNANI GIANPIERO	Presente	9 – COVINI CRISTINA MARIA	Presente
5 – BONACINA ROBERTO	Presente	10 – BRIGADA ANDREA	Presente
		11- CONTINI GUIDO	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. ESPOSITO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BRUNI PIERLUIGI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 E RELATIVE SCADENZE. CONFERMA.

Il Sindaco illustra brevemente il punto iscritto all'O.d.g., facendo presente che la legge di stabilità 2017 ha disposto il blocco delle tariffe/aliquote.

PRECISATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2016 è stato differito il termine di approvazione del Bilancio Previsionale 2017 al 31.03.2017;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria deliberazione n. 11 del 26.06.2014;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;
- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015*» e che «*la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*»;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) quanto segue:

- l'istituzione della IUC dal 2014 lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche;
- a partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013);
- l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di € 200,00, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013);
- a decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
-

DATO ATTO che con deliberazione di G. C. n. 14 del 01.02.2016 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

VISTO il Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 – “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, *Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015*;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, quanto segue:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del reddito reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 1, comma 681, legge 147/2013);
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (art. 1, comma 675, legge 147/2013);
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art. 1, comma 676, legge 147/2013);
- nella determinazione dell'aliquota il Consiglio comunale deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1, comma 678, legge 147/2013).

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Manutenzione patrimonio comunale	€ 25.000,00
Sgombero neve	€ 2.000,00
Illuminazione pubblica	€ 40.000,00
Manutenzione verde pubblico	€ 4.000,00
Totale	€ 71.000,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017 confermando le aliquote TASI 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e con un introito presunto di € 29.000,00 potendo garantire una copertura dei costi di cui sopra nella misura del 40,84%;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, quanto segue:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del D.Lgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013);
- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013) con deliberazione n. 6 del 22.03.2016;

DATO ATTO quindi che, in virtù delle indicazioni contenute nella legge n. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata legge relative all'esclusione dell'applicazione dalla Tasi per le abitazioni destinate ad abitazioni principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e d A/9 - la TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni A/1, A/8, e d A/9 ;

RITENUTO di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale IUC, composto dall'imposta municipale (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale del 9 aprile 2014 n. 14;

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'esito della votazione;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti **n. 11**, Favorevoli **n 11**,
- Astenuti **n. 0** Contrari **n. //**,

DELIBERA

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale IUC con efficacia dal 1° gennaio 2017:

1. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato allo Stato)
Aliquota per i terreni agricoli	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.02.2016 ad oggetto: "Determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.M.U. – anno 2016" è stato aggiornato il valore minimo delle aree edificabili relative alle zone A,B e C, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 39,73% dando atto in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

3. Tassa sui rifiuti (TARI)

- di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da piano tariffario allegato (A):

Comuni < 5.000 abitanti – Nord

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE		
n. componenti familiari	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,631	39,17
2	0,782	75,55
3	0,909	111,92
4	0,976	148,30
5	1,043	184,67
6	1,094	221,04

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Fisso €/mq	Var. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,519	0,409
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	0,814	0,637
Stabilimenti balneari.	0,641	0,506
Esposizioni, autosaloni.	0,438	0,345
Alberghi con ristorante.	1,353	1,063
Alberghi senza ristorante.	0,926	0,729
Case di cura e riposo.	1,017	0,797
Uffici, agenzie, studi professionali.	1,150	0,905
Banche ed istituti di credito.	0,590	0,465
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.	1,129	0,887
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,547	1,211
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	1,058	0,827
Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	1,180	0,922
Attività industriali con capannoni di produzione.	0,926	0,730
Attività artigianali di produzione beni specifici.	1,109	0,868
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	6,013	4,716
- idem utenze giornaliere	0,041	0,032
Bar, caffè, pasticceria.	4,878	3,823
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	2,422	1,902
Plurilicenze alimentari e/o miste.	2,656	2,083
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	10,622	8,329
- idem utenze giornaliere	0,058	0,046
Discoteche, night club.	1,669	1,309

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 maggio
	Saldo	30 novembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto con la seguente separata votazione:

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti **n. 11**, Favorevoli **n 11.** ,
- Astenuti **n. 0** Contrari **n. //**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 27.03.2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2

F.to Bruni Pierluigi

Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 27.03.2017

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

F.to Magrotti Antonia

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. N. 204

Addì, **04 APR. 2017**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

PER DELEGA DEL SINDACO
F.to
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luca CORONA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì **04 APR. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Salvo Vespi

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

Salvo Vespi

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ESPOSITO GIUSEPPE

Salvo Vespi